

Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di novella del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2025 recante la disciplina di incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Relazione tecnico-finanziaria

Il decreto in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce modifiche puntuali di carattere prevalentemente chiarificatorio, correttivo e di razionalizzazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, senza alterarne l'impianto finanziario complessivo.

Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse finanziarie già destinate al meccanismo del Conto Termico e, comunque, nel rispetto del limite massimo di spesa annua cumulata pari a 900 milioni di euro previsto dall'articolo 47, comma 9-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di cui 500 milioni di euro destinati agli interventi realizzati dai soggetti privati e 400 milioni di euro agli interventi da realizzare o realizzati da parte delle amministrazioni pubbliche, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi degli articoli 27 e 28, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le risorse per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, e in particolare, a valere sulla componente RE di cui all'articolo 42, comma 42.3, lettera d), della RTDG 2020-2025 e sulla componente tariffaria RET di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera c), della RTTG 2024-2027, che alimentano il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (di cui all'articolo 75 della RTDG 2020-2025).

L'articolo 1, rubricato "*Oggetto*", non determina nuovi o maggiori oneri. La disposizione individua l'oggetto del provvedimento e chiarisce che il decreto modifica e integra il decreto 7 agosto 2025 al fine di precisare le modalità di determinazione e gestione dell'impegno di spesa annua cumulata e aggiornare le disposizioni applicabili ai soggetti ammessi e i requisiti tecnici degli interventi.

L'articolo 2, rubricato "*Modifiche all'articolo 2 "Definizioni" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina nuovi o maggiori oneri, in quanto reca modifiche di carattere definitorio, interpretativo e di coordinamento normativo, volte a chiarire l'ambito applicativo della disciplina.

L'articolo 3, rubricato "*Modifiche all'articolo 3 "Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina nuovi o maggiori oneri, poiché interviene entro il limite complessivo di spesa già vigente. La disposizione ridefinisce l'articolazione dei limiti e dei meccanismi di accesso agli incentivi, introducendo strumenti di gestione più flessibili, quali soglie di saturazione e possibilità di rimodulazione delle risorse. È inoltre prevista la facoltà di destinare, con decreto ministeriale, una quota dell'impegno massimo di spesa annua cumulata alle procedure d'asta per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021. La quota assegnata all'esito delle aste è posta proporzionalmente a valere sulle risorse destinate alle diverse tipologie di soggetti beneficiari, senza incremento del limite complessivo di spesa.

L'articolo 4, rubricato "*Modifiche all'articolo 11 "Erogazione e durata dell'incentivo" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina alcun impatto finanziario. La disposizione modifica l'intensità dell'incentivo riconosciuto ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e introduce una soglia per l'erogazione in un'unica soluzione.

L'articolo 5, rubricato "*Modifiche all'articolo 13 "Modalità di accesso tramite ESCO ed altri soggetti abilitati" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina alcun impatto finanziario. La disposizione chiarisce la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle ESCO anche nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato.

L'articolo 6, rubricato "*Modifiche all'articolo 14 "Procedura di accesso agli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina alcun impatto finanziario. La disposizione semplifica la disciplina della procedura di accesso agli incentivi.

L'articolo 7, rubricato "*Modifiche all'articolo 15 "Diagnosi e certificazione energetica" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione interviene sul regime degli adempimenti documentali richiesti ai fini dell'accesso agli incentivi, estendendo l'obbligo di attestato di prestazione energetica post intervento e della relativa diagnosi energetica anche agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), nonché correggendo un rinvio normativo interno. La modifica non comporta incrementi delle percentuali di incentivazione, variazioni delle spese ammissibili o ampliamenti della platea dei beneficiari, restando pertanto invariata la dotazione finanziaria della misura.

L'articolo 8, rubricato "*Modifiche all'articolo 17 "Cumulabilità" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina alcun impatto finanziario. La disposizione introduce modifiche di *drafting*.

L'articolo 9, rubricato "*Modifiche all'articolo 19 "Adempimenti a carico del GSE" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina alcun impatto finanziario. La disposizione rafforza le modalità di monitoraggio dell'impegno di spesa annua cumulata mediante l'aggiornamento del relativo contatore, nell'ambito delle attività già attribuite al GSE per la gestione del meccanismo.

L'articolo 10, rubricato "*Modifiche all'articolo 21 "Verifiche, controlli e sanzioni" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina nuovi o maggiori oneri, in quanto integra la disciplina relativa al recupero degli incentivi indebitamente percepiti nei casi di accesso al meccanismo mediante mandato all'incasso.

L'articolo 11, rubricato "*Modifiche al Titolo V del D.M. 7 agosto 2025*", non determina nuovi o maggiori oneri, limitandosi a modificare la denominazione del Titolo V.

L'articolo 12, rubricato "*Modifiche all'articolo 24 "Ambito di applicazione ed esclusioni" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina nuovi o maggiori oneri, in quanto reca modifiche di coordinamento testuale e sistematico della disciplina applicabile alle imprese.

L'articolo 13, rubricato "*Modifiche all'Allegato 1 "Criteri di ammissibilità degli interventi" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina alcun impatto finanziario, inquanto le modifiche sono effettuate nel rispetto dei limiti di spesa vigenti. La disposizione aggiorna i requisiti tecnici e i criteri di ammissibilità degli interventi.

L'articolo 14, rubricato "*Modifiche all'Allegato 2 "Metodologia di calcolo degli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025*", non determina alcun impatto finanziario, inquanto le modifiche sono effettuate nel rispetto dei limiti di spesa vigenti. La disposizione aggiorna la metodologia di calcolo degli incentivi, incidendo esclusivamente sulle modalità di determinazione dell'incentivo nell'ambito delle risorse già stanziare.

L'articolo 15, rubricato “*Disposizioni transitorie per le amministrazioni pubbliche e per le imprese*”, non determina alcun impatto finanziario. La disposizione disciplina il regime transitorio, al fine di garantire la continuità operativa del meccanismo.

L'articolo 16, rubricato “*Entrata in vigore*”, non determina alcun impatto finanziario.